

DECISIONE (PESC) 2021/2208 DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 2021****che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1775 ⁽¹⁾ concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali.
- (2) Il 24 e 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui condanna fermamente il colpo di Stato che ha avuto luogo in Mali il 24 maggio 2021 con la detenzione del presidente della transizione del Mali e del primo ministro e afferma che l'Unione è pronta a prendere in esame misure mirate contro i leader politici e militari che ostacolano la transizione maliana.
- (3) Il 26 maggio 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha preso atto con preoccupazione del rischio che i summenzionati eventi del 24 maggio 2021 potessero avere un impatto negativo sugli sforzi in corso per contrastare il terrorismo, attuare l'accordo di pace e riconciliazione in Mali («accordo») e stabilizzare il centro del paese.
- (4) Il 29 giugno 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2584 (2021), nella quale ha condannato ulteriormente gli avvenimenti del 24 maggio 2021 e ha espresso notevole impazienza per i persistenti ritardi nell'attuazione dell'accordo. Ha invitato tutti i portatori di interessi maliani ad agevolare la piena realizzazione della transizione politica e il passaggio dei poteri alle autorità civili elette entro il periodo di transizione di 18 mesi, come deciso durante la riunione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) del 15 settembre 2020. Ha invitato il governo di transizione del Mali a organizzare elezioni presidenziali e legislative libere e regolari, previste per il 27 febbraio 2022, come pure elezioni regionali e amministrative e un referendum costituzionale, se del caso, entro tale termine di 18 mesi.
- (5) Il 18 ottobre 2021 il Consiglio ha discusso della situazione in Mali e ha indicato la possibilità di prendere in considerazione misure restrittive, a sostegno degli sforzi dell'ECOWAS e in linea con le conclusioni adottate dal Consiglio europeo di maggio, contro coloro che ostacolano il programma di transizione.
- (6) Il 7 novembre 2021 l'ECOWAS ha espresso profondo rammarico per la mancanza di progressi nella preparazione delle elezioni, compresa l'assenza di un calendario dettagliato delle attività per lo svolgimento delle elezioni nelle date concordate. Ha ribadito la necessità di rispettare il calendario della transizione per quanto riguarda le elezioni previste per il 27 febbraio 2022 e ha esortato le autorità di transizione ad agire di conseguenza per garantire un rapido ritorno all'ordine costituzionale. Ha invitato la comunità internazionale ad adottare le misure necessarie per far sì che le autorità di transizione rispettino l'impegno assunto a favore di un rapido ritorno all'ordine costituzionale. Ha deciso di imporre sanzioni con effetto immediato nei confronti delle persone e dei gruppi identificati, comprese tutte le autorità di transizione e le altre istituzioni di transizione. Ha invitato i partner bilaterali e multilaterali ad appoggiare e sostenere l'attuazione di tali sanzioni.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).

- (7) Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha convenuto di istituire un quadro specifico per le misure restrittive in considerazione della situazione in Mali, a sostegno della decisione adottata dall'ECOWAS il 7 novembre 2021.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/1775.
- (9) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/1775 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, paragrafi 1 e 5, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;
- 2) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche:
 - a) che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, come le azioni o le politiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
 - b) che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o
 - c) che sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) o b).

L'elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato II.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:
 - a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
 - b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest'ultima;
 - c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
 - d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive.
7. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.
8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel territorio nazionale delle persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.»;

- 3) all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;
- 4) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi:

- a) che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, come le azioni o le politiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o
- c) che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) o b).

L'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi designati di cui al presente paragrafo figura nell'allegato II.

2. Nessun fondo o risorsa economica sono messi, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato II o destinati a loro vantaggio.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o
- e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato II, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato II effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto o accordo concluso, o un obbligo sorto, prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o
- c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dall'autorizzazione.»

5) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Il Consiglio redige l'elenco che figura nell'allegato I e lo modifica conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), redige e modifica l'elenco di cui all'allegato II.»

6) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.»

7) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. L'allegato I riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
2. L'allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
3. Nell'allegato II sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi ivi menzionati.
4. Nell'allegato II figurano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il numero del passaporto e della carta d'identità; il sesso; l'indirizzo, se noto; la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;

8) dopo l'articolo 5 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

1. Il Consiglio e l'alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
 - a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche degli allegati I e II;
 - b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche degli allegati I e II.
2. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come "titolare del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Articolo 5 ter

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato II;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).»;

(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

9) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.

2. Le misure di cui all'articolo 1 *bis*, paragrafo 1, e all'articolo 2 *bis*, paragrafi 1 e 2, si applicano fino al 14 dicembre 2022 e sono costantemente riesaminate. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»

10) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

1. L'allegato della decisione (PESC) 2017/1775 è rinominato allegato I.
2. È aggiunto l'allegato II con le sezioni seguenti:

«ALLEGATO II

- A. Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 1 *bis*, paragrafo 1
 - B. Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 1».
-